COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE AMBIENTE, ECOLOGIA, IGIENE E SANITA'

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Zambello Elena

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 142 DEL 03/05/2023

OGGETTO: ORDINANZA DIRIGENZIALE PER BONIFICA COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO DI FABBRICATO SITO A ROVIGO

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- nei luoghi meglio precisati al punto 1 dell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, di proprietà dei soggetti specificati in allegato A punto 2, è stata accertata la presenza di coperture in presunto cemento amianto;

- nel rispetto di quanto disposto dal D.M. 06/09/94, accertare la presenza di materiali contenenti amianto è sempre necessario e obbligatorio al fine di predisporre misure di controllo e di corretta gestione del rischio, stabilendo eventuali interventi attuabili in virtù delle risultanze ottenute dalla verifica dello stato di conservazione tramite perizia;

- è stato avviato a carico dei soggetti identificati in allegato A, punto 3, un procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7, L. 241/90, come da comunicazione di avvio procedimento Prot. 66689 del 07/10/19, finalizzato alla bonifica delle coperture secondo i dettami del citato D.M. 06/09/94 nel caso in cui l'esito della perizia richiesta circa la natura del materiale avesse accertato la presenza di cemento-amianto;

Visto:

- la memoria difensiva, acquisita agli atti con Prot. 69375 del 16/10/19, presentata da uno dei proprietari all'Ufficio Ambiente del Comune di Rovigo al fine di rappresentare estraneità alla vicenda, l'indisponibilità dei beni e l'accesso ostacolato agli immobili da parte degli altri proprietari;

COMUNE DI ROVIGO

- la valutazione dello stato di conservazione delle coperture redatta da ditta specializzata, trasmessa da parte della proprietà all'Ufficio Ambiente del Comune di Rovigo (agli atti con Prot. 1600 del 10/01/20), il cui esito confermava la presenza di lastre in cemento-amianto e ne prevedeva la bonifica entro i tre anni successivi;

-il parere positivo espresso da ARPAV in relazione a tale valutazione (agli atti con nota ns. Prot. 8397 del 06/02/20);

-la comunicazione, trasmessa ai soggetti identificati in allegato A, punto 3 dall'Ufficio Ambiente, con Prot. 10092 del 12/02/20, con la quale sono state specificate le prescrizioni e la tempistica entro cui svolgere i lavori di bonifica, più precisamente **entro il febbraio 2023**;

- comunicazione Prot. 9070 del 06/02/23 con la quale l'ufficio Ambiente ha richiesto alla proprietà notizie sullo stato dei fatti;

Rilevato che:

- il termine indicato nella nota Prot. 10092 del 12/02/20 è trascorso senza ricevere riscontro in merito all'esecuzione della bonifica in oggetto;

- uno dei proprietari ha presentato nuovamente tramite il proprio legale di fiducia memorie difensive, acquisite agli atti con Prot. 15654 del 01/03/23, per ribadire le ragioni di esenzione da responsabilità nella vicenda e impossibilità di intervento, e contestuale richiesta di accesso agli atti;

Ritenuto che:

- non assuma valido rilievo quanto addotto nelle memorie Prot. 69375 del 16.10.2019 e Prot. 15654 del 01/03/23, poiché l'eventuale impossibilità di accedere all'immobile rileva esclusivamente nei rapporti interni tra comproprietari e, inoltre, può essere superata mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria, senza costituire valida causa di esonero dagli obblighi gravanti per effetto del titolo di comproprietà;

Visto:

- la L. 257 del 27/03/92 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
- il Decreto del Ministro della Sanità 06/09/94 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6 c. 3 e dell'art. 12 c. 2 della L. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
- le Delibere di Giunta Regionale del Veneto n° 5607 del 31/10/95, n° 5455 del 03/12/96, n° 5108 del 28/12/98, n° 2042 del 02/06/98 ed il decreto del dirigente reg.le vicario della Direzione per la Prevenzione n. 265 del 28/4/00;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 265 del 15/03/11 “Sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all'amianto (titolo IX capo III del D.Lgs. 81/08). Approvazione linee interpretative regionali”;
- l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/00 n. 267;

Visti altresì:

• il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/22, con il quale è stato conferito all’Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale per il settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità, e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;

• il decreto dirigenziale del 09/01/2023 con il quale è stata designata l'Ing. Elena Zambello come Responsabile del Procedimento in oggetto,

ORDINA

per i motivi riportati in premessa, che si intende qui richiamata e produttiva di effetti, ai soggetti di cui all'allegato A, punto 3, di provvedere alla bonifica delle coperture in cemento-amianto nei luoghi meglio precisati in allegato A, punto 1, entro il **15 giugno 2023** secondo i dettami previsti dal D.M. 06/09/94 e dalla D.G.R.V. n. 265 del 15/03/11 e di trasmettere alla scrivente Amm.ne e a ARPAV copia del formulario di smaltimento dei rifiuti prodotti.

COMUNICA

che il procedimento sarà concluso solo a seguito di trasmissione della documentazione di rintracciabilità dei rifiuti (es. formulario di identificazione rifiuti);

AVVERTE

In caso di inottemperanza si provvederà all’avvio delle procedure sanzionatorie previste dalle normative vigenti, oltre che alla denuncia all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.

INFORMA

- avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto nel termine di 60 giorni dalla notifica, oppure in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla notifica della stessa;
- l'unità organizzativa competente presso cui si può richiedere l’accesso agli atti citati è la Sezione Ambiente;
- il responsabile del procedimento è l'Ing. Elena Zambello, Istruttore Tecnico Direttivo pressola Sezione Ambiente del Comune di Rovigo;
- per informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi alla Sezione Ambiente del Comune – geom. Giorgio Felisati, tel. 0425 206442, e-mail: ambiente@comune.rovigo.it.

- il titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, c.9-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 è individuato nella figura del Segretario Generale dell'Ente;
- che chiunque abbia un interesse legittimo (ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.) sul procedimento amministrativo suddetto ha la possibilità di chiedere di prendere visione degli atti, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso;

DISPONE

- la notifica della presente Ordinanza ai destinatari del provvedimento le cui generalità sono indicate al punto 3 dell'allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale non ostensibile, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali;

- l'invio della presente ad ARPAV e, per l'attività di controllo e vigilanza, al Comando di Polizia Locale del Comune di Rovigo.

Di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Rizzi Marzia

Documento sottoscritto con firma digitale